



CONVENZIONE FIBiS - CSI

TRA

La FIBiS (Federazione Italiana Biliardo Sportivo), con sede in Milano Via G.B. Piranesi, 46- 20137, Codice Fiscale 04633090156 nella persona del Presidente pro tempore e legale rappresentate Dott. Andrea Mancino.

E

Il CSI (Centro Sportivo Italiano), con sede in Roma Via della Conciliazione, 1 – 00193, Codice Fiscale 80059280588 nella persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante Dott. Vittorio Bosio

Premesso

- che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs. n°242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
- che il CONI riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione ed organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico – seppure con modalità competitive – nonché attività agonistiche di prestazione connesse al proprio fine istituzionale nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti Tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI. M
- che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione ed aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo è stato elaborato ed approvato dal CONI un Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operatori Sportivi, che attraverso la Scuola dello Sport, prevede la razionalizzazione dei percorsi formativi con meccanismi certi ed una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente; S
- che la FIBiS è una associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 15/04;
- che la FIBiS e la Disciplina Sportiva Associata di riferimento in Italia per lo Sport del Biliardo Sportivo riconosciuta dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1265 del 30 aprile 2004. Ad essa compete l'incremento, la propaganda e la diffusione dello sport del biliardo, l'organizzazione e la gestione di tutta l'attività agonistica sull'intero territorio nazionale, nonché la partecipazione alle manifestazioni internazionali nell'ambito delle direttive del CIO e degli Organismi cui aderisce. Rientrano quindi nei compiti della FIBiS le attività di reclutamento, formazione, aggiornamento e specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi dli Ufficiali d Gara;



- che il CSI è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto:
 - ✦ dal Consiglio Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 530/1974;
 - ✦ dal Ministero degli Interni quale Ente nazionale con finalità assistenziali (decreto del 3 dicembre 1979 n.10 - 28419.12000.A);
 - ✦ dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali essendo iscritto al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale;
 - ✦ dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca quale ente accreditato per la formazione del personale della scuola;
 - ✦ dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione di ispirazione cristiana;
 - ✦ dalla Federation Internationale Catholique d'Education Physique et Sportive (FICEP) in rappresentanza per l'Italia.
- che è compito degli Enti di Promozione Sportiva promuovere l'attività sportiva presso i soggetti che non la praticano;
- che entrambe le parti come sopra costituite:
 - ✦ sono consapevoli dei propri differenti scopi sociali in quanto alla prima compete la regolamentazione dell'attività agonistica nazionale, mentre alla seconda spetta la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ludiche, ricreative e formative;
 - ✦ condividono il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite indicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
 - ✦ convergono nella volontà e nell'impegno di stipulare la presente convenzione per un più stretto e reciproco rapporto che faciliti il conseguimento del comune obiettivo di una maggiore e più razionale diffusione della cultura sportiva, pur nel rispetto delle comuni specialità e peculiarità, impostati sulla base della reciproca soddisfazione.
 - ✦ sono consapevoli che non è consentito favorire Associazioni di secondo livello, ma che ogni attività promozionale del Biliardo Sportivo dovrà essere effettuata attraverso il controllo della apposita sezione CSI;
- che è intenzione di FIBiS e CSI disciplinare, nel rispetto dei propri statuti associativi e dei propri compiti istituzionali, le attività organizzative e partecipative dei propri tesserati in merito alla pratica del Biliardo Sportivo;
- che le parti intendono realizzare un accordo per lo sviluppo congiunto della disciplina del Biliardo Sportivo e delle discipline affini e/o compatibili, nell'interesse dei praticanti, dell'Associazionismo di base e delle comunità locali.

Si conviene e stipula quanto segue:

1. La premessa fa parte integrante della presente convenzione;



2. La FIBiS e il CSI si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere congiuntamente iniziative necessarie per sviluppare una comune azione per favorire la promozione dell'attività del Biliardo Sportivo, al fine di promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione e la pratica della specialità, attraverso: gare, manifestazioni, seminari, corsi, corsi di formazione, concorsi, etc.;
3. Le parti concordano che i tesserati FIBiS, di Prima, Seconda e Terza Categoria, che sottoscrivono la tessera CSI, possono prendere parte a tutte le competizioni Provinciali, Regionali e Nazionali promosse dal CSI. I risultati ottenuti in queste manifestazioni non agonistiche non sono in nessun modo utili per le classifiche FIBiS;
4. Gli atleti tesserati per la FIBiS, appartenenti alle categorie superiori alla Prima, non potranno accedere ad alcuna attività promossa dal CSI, ad eccezione di quelle espressamente riconosciute dalla FIBiS quali manifestazioni di interesse nazionale volte alla promozione dello sport del biliardo;
5. In caso di manifestazioni sportive organizzate dal CSI che vedano la partecipazione di tesserati FIBiS non è possibile prevedere montepremi in denaro superiori ad euro 200 per il primo classificato;
6. Al fine di promuovere la pratica sportiva presso soggetti che non la praticano e che hanno smesso di praticarla, il CSI si adopererà soprattutto a tesserare soggetti che non già risultano affiliati o tesserati per la FIBiS.
7. Le parti concordano che i rapporti di collaborazione riguarderanno:
 - 7.1 Affiliazione (e iscrizione a Registro CONI) e tesseramento: ogni CSB affiliato alla FIBiS, potrà affiliarsi al CSI e viceversa.
 - 7.2 Manifestazioni congiunte: la realizzazione di almeno una manifestazione all'anno, se ne ricorreranno le condizioni, con l'organizzazione tecnica a cura della FIBiS e il supporto del CSI, che curerà l'identificazione del luogo della manifestazione, metterà a disposizione i materiali di comunicazione, i materiali di premiazione, ad esclusione dell'impianto di gara e degli allestimenti interni;
8. Gli istruttori, i direttori di gara e gli arbitri abilitati dalla FIBiS si ritengono abilitati anche come CSI. Questi potranno partecipare alle manifestazioni organizzate dal CSI solo previa autorizzazione da parte della FIBiS. Nel rispetto dei propri Regolamenti Tecnici, la FIBiS favorirà l'ottenimento delle qualifiche federali ai soggetti già in possesso di specifica abilitazione CSI;
9. La presente convenzione ha validità su tutto il territorio nazionale, annulla e sostituisce ogni altro accordo sottoscritto tra le parti e ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e terminerà il 31.12.2024. Le parti si rendono disponibili, alla scadenza, a rinnovare per due anni la presente convenzione, previo consenso da ambo le parti.



10. Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art.12 bis dello Statuto del CONI, che giudica, in funzione arbitrale, secondo la procedura adotta con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1623 del 18 dicembre 2018.
11. La presente Convenzione è soggetta alle modifiche ed integrazioni conseguenti all'armonizzazione con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
12. Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FIBiS e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura del CSI per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.

Roma, 20 luglio 2020

Il Presidente CSI
Centro Sportivo Italiano
Dott. Vittorio Bosio



Il Presidente FIBiS
Federazione Italiana Biliardo Sportivo
Dott. Andrea Mancino

F.I.B.I.S.
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO
C/O PALAZZO DELLE FEDERAZIONI CONI
Via Piranesi, 46 20137 MILANO
C.F.: 04633090156 P.I.: 06334701007